

# **COMUNE DI PINO D'ASTI**

## **PROVINCIA DI ASTI**

### **REGOLAMENTO**

#### **PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

### **Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento**

1. Il presente regolamento, in applicazione del disposto dell'art.1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, comma sostituito dall'art.1, comma 142 della Legge 27/12/2006 n. 296, disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.)
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il Regolamento Generale delle Entrate comunale.
3. Sono recepite nel presente testo le disposizioni normative istitutive dell'addizionale comunale all'Irpef di cui al Decreto legislativo 28.09.1998, n° 360, all'oggetto "Istituzione di una addizionale comunale all'Irpef, a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27.12.1997, n° 449, come modificato dall'art, 1, comma 10, della legge 16.06.1998, n° 191" e ss..mm.ii.. Sono, in particolare, evidenziate e recepite le norme innovative del citato D.lgs. 360/1998, contenute nei commi 142 e 143 della legge finanziaria per il 2007 n° 296 del 27.12.2006.

### **Art. 2 – Soggetto attivo**

1. Soggetto attivo dell'addizionale comunale all'Irpef è il Comune di Pino d'Asti, che la applica secondo le disposizioni del presente regolamento e delle disposizioni di legge vigenti.

### **Art. 3 – Soggetto passivo**

1. Soggetti passivi dell'addizionale comunale all'Irpef sono tutti i contribuenti iscritti nei registri anagrafici del Comune di Pino d'Asti alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento.

### **Art. 4 – Determinazione dell'aliquota**

1. L'aliquota è fissata nella misura dello 0,4%.
2. L'aliquota per gli anni successivi, può essere variata nel limite stabilito dalle normative vigenti, con deliberazione del Consiglio Comunale.
3. La deliberazione di determinazione dell'aliquota ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito individuato con D.M. 31 maggio 2002, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

### **Art. 5 – Funzionario responsabile**

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione dell'addizionale, secondo le disposizioni di Legge e del presente Regolamento è preposto il Responsabile del Servizio Tributi.
2. A tale Responsabile sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'addizionale stessa.

#### **Art. 6 - Efficacia**

1. Il presente Regolamento mantiene la sua validità ed efficacia nei confronti di tutti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia, con adeguamento automatico a nuove norme legislative che dovessero essere nel prosieguo emanate.

#### **Art. 7 – Modalità di versamento**

1. Il Versamento dell'addizionale comunale all'Irpef è effettuato direttamente al Comune servendosi del codice tributo assegnato a seguito dell'emanazione del decreto di cui all'art. 1, comma 143 della Legge 27/12/2006, n. 296.
2. Il versamento è effettuato in acconto e a saldo secondo le disposizioni contenute nell'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360.
3. L'aliquota per la determinazione dell'acconto è quella stabilita nella misura determinata per l'anno di riferimento se la deliberazione è effettuata entro il 31 marzo dell'anno stesso, altrimenti si farà riferimento a quella deliberata per l'anno precedente.

#### **Art. 8 – Pubblicità**

1. Il Funzionario Responsabile di cui all'art. 5, dovrà provvedere a pubblicare, annualmente, la deliberazione relativa alla determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef, sul sito informatico individuato dal Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi e nei termini del combinato disposto di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i.

#### **Art. 9 – Decorrenza**

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, comma 8, del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23.

#### **Art. 10 – Abrogazioni**

1. Sono abrogate tutte le disposizioni adottate in materia dal Comune che risultino in contrasto con il presente Regolamento.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si farà riferimento all'articolo 1, commi da 142 a 144 della Legge 27/12/2006, n° 296, (Legge Finanziaria 2007) nonché al D.Lgs. 14/03/2011 n. 23.